



**COMUNE di ORISTANO  
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI**

**LAVORI DI COMPLETAMENTO CIRCONVALLAZIONE OVEST - LOTTO 2 -  
COLLEGAMENTO NORD.**

**Procedura negoziata mediante appalto integrato per la realizzazione dei Lavori di completamento circonvallazione ovest - lotto 2 - Collegamento nord nel Comune di Oristano.**

**LETTERA DI INVITO E DISCIPLINARE DI GARA**

**CUP H17H19000210002**

**CIG 95344973D4**



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**FSC** Fondo per lo Sviluppo  
e la Coesione



## Sommario

<b>PREMESSE</b> .....	4
<b>1.. PIATTAFORMA TELEMATICA</b> .....	4
1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE .....	4
1.2 DOTAZIONI TECNICHE.....	5
1.3 IDENTIFICAZIONE.....	6
<b>2.. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.</b> .....	6
2.1 DOCUMENTI DI GARA .....	6
2.2 CHIARIMENTI.....	7
2.3 COMUNICAZIONI.....	7
<b>3.. OGGETTO E PRESTAZIONI RICHIESTE</b> .....	7
<b>4.. IMPORTO A BASE DI GARA</b> .....	9
<b>5.. DURATA DELL'APPALTO E OPZIONI</b> .....	9
5.1 DURATA .....	9
5.2 OPZIONI .....	9
<b>6.. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE</b> .....	9
<b>7.. REQUISITI GENERALI</b> .....	11
<b>8.. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA PER SERVIZI DI PROGETTAZIONE</b> .....	11
8.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE PER I SERVIZI DI PROGETTAZIONE.....	11
8.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICA E PROFESSIONALE .....	12
8.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE .....	14
8.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI.....	14
<b>9.. REQUISITI PER ESECUZIONE LAVORI</b> .....	15
9.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE PER LE IMPRESE .....	15
9.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA PER LE IMPRESE.....	15
9.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI PER LE IMPRESE.....	15
<b>10. AVVALIMENTO</b> .....	16
<b>11. SUBAPPALTO</b> .....	17
<b>12. GARANZIA PROVVISORIA</b> .....	17
<b>13. SOPRALLUOGO</b> .....	19
<b>14. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.</b> .....	19
<b>15. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA</b> .....	19
<b>16. SOCCORSO ISTRUTTORIO</b> .....	20
<b>17. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA</b> .....	21
17.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.....	21
17.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO .....	22
17.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO.....	23
17.4 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE RELATIVE AI CRITERI DI SELEZIONE .....	24





17.5	DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER PER I SOGGETTI ASSOCIATI .....	25
<b>18.</b>	<b>CONTENUTO DELLA BUSTA TECNICA .....</b>	<b>26</b>
18.1	DOCUMENTI COSTITUENTI L'OFFERTA TECNICA .....	26
<b>19.</b>	<b>OFFERTA ECONOMICA E DI TEMPO .....</b>	<b>28</b>
<b>20.</b>	<b>CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....</b>	<b>29</b>
20.1	CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA .....	29
20.2	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA .....	30
20.3	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA E DI TEMPO. ....	31
20.4	METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI .....	31
<b>21.</b>	<b>PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE .....</b>	<b>32</b>
<b>22.</b>	<b>VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE .....</b>	<b>33</b>
<b>23.</b>	<b>COMMISSIONE GIUDICATRICE .....</b>	<b>34</b>
<b>24.</b>	<b>VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....</b>	<b>34</b>
<b>25.</b>	<b>AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....</b>	<b>34</b>
<b>26.</b>	<b>OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....</b>	<b>36</b>
<b>27.</b>	<b>DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE .....</b>	<b>37</b>
<b>28.</b>	<b>TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....</b>	<b>37</b>





**Spett.le  
Operatore economico**

La ditta in indirizzo è invitata a partecipare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui alla presente lettera d'invito sulla base delle condizioni di seguito specificate:

La presente procedura è interamente svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell'art. 58 del Codice, SardegnaCat accessibile dal sito <http://www.sardegncat.it>. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara cod.proc. rfq\_403846.

## **PREMESSE**

Con determina a contrarre n. \_\_\_\_\_ del 12/12/2022, questa Amministrazione ha deliberato di affidare i lavori di **Lavori di completamento circonvallazione ovest - lotto 2 - Collegamento nord** da realizzare nel Comune di Oristano finanziati nell'ambito del Programma di Fondo e sviluppo e coesione 2014-2020 dalla Regione Sardegna.

Ai sensi dell'articolo 58 del Codice, la presente procedura è interamente svolta tramite il portale SardegnaCat accessibile all'indirizzo [www.sardegncat.it](http://www.sardegncat.it). Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'affidamento in oggetto avverrà mediante appalto integrato attraverso procedura negoziata e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art.1 comma 2 lett.b) della L.n.120/2020 e dell'art.48 della L.n.108/2021 nonché ai sensi degli artt. 44, 52, 58, 63 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 cd. Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 2 "Offerta economicamente più vantaggiosa".

Luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Oristano

**CIG 95344973D4 CUI L00052090958202200029 CUP H17H19000210002**

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'Ing. Sara Angius Dipendente del Settore Lavori pubblici e manutenzioni del Comune di Oristano.

Telefono 0783.791303 email [sara.angius@comune.oristano.it](mailto:sara.angius@comune.oristano.it)

La presente procedura è interamente svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell'art. 58 del Codice, SardegnaCat accessibile dal sito <http://www.sardegncat.it>. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara cod.proc. rfq\_403846.

## **1. PIATTAFORMA TELEMATICA**

### **1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE**

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n.910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID. L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed



incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo

quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e

documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nella guida di utilizzo della Piattaforma per gare telematiche disponibile sul sito SardegnaCat.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo

necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina [www.comune.oristano.it](http://www.comune.oristano.it) dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

## 1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nella guida, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA





- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
  - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
  - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
  - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
    - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
    - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
    - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

### 1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

## 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

### 2.1 DOCUMENTI DI GARA

L'affidamento dell'appalto sarà disciplinato dalle norme contenute nella lettera di invito, nel presente Disciplinare di Gara e nei seguenti allegati:

- 1) Lettera di invito;
- 2) Disciplinare di gara;
- 3) Progetto definitivo
- 4) Determinazione di conclusione conferenza dei servizi n.1370 del 02/12/2022.
- 5) Patto di integrità approvato con delibera Giunta Comunale n.21 del 05 febbraio 2018
- 6) Schema calcolo onorari
- 7) Schema di contratto e analisi dei prezzi;
- 8) Schema domanda di partecipazione e modulistica

La documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma SardegnaCat cod.procedura **rfq\_403846** nella **sezione documentazione visibile ai fornitori**.





## 2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al esclusivamente a Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito all'indirizzo <http://www.sardegna.cat.it> cod.procedura **rfq 403846**, almeno tre giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, sul sistema SardegnaCat.

Tutte le richieste di chiarimento ricevute e le relative risposte saranno consultabili, in forma anonima, anche sul sito dell'Ente.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

## 2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma SardegnaCat. E' onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n.82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio; al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio di cui all'articolo 21; avvengono presso la Piattaforma.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti

formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

## 3. OGGETTO E PRESTAZIONI RICHIESTE

L'oggetto dell'appalto è costituito da:

1. servizio tecnico di progettazione esecutiva, redatto sul progetto definitivo posto a base di gara;
2. esecuzione dei Lavori.

L'area oggetto di intervento è localizzata in Oristano, Via Cagliari -ingresso nord V.

Sarà a cura della Stazione Appaltante la validazione delle progettazioni.

Gli interventi da realizzare, in accordo alle vigenti normative della Stazione Appaltante per le richieste categorie di lavori, possono essere così sintetizzati:





**Le lavorazioni sono raggruppate nelle categorie e classifiche per come in seguito riportato:**

Lavorazione	Categoria d.P.R. 207/2010 s.m.i.	Classifica	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Importo (euro)	%	Indicazioni speciali ai fini della gara	
						prevalente o scorporabile	subappaltabile(%)
STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRAMVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI	OG 3	III bis	si	1.370.000,00	100	P	Nei limiti del dell'art.105

L'importo complessivo dei lavori ammonta pertanto a € 1.370.000,00 di cui € 1.340.000,00 per lavori e € 30.000,00 per oneri per la sicurezza.

L'appalto è misurato a corpo.

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché costituente un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile in termini fisici o prestazionali senza compromettere l'efficacia complessiva del servizio da espletare.

**Le prestazioni professionali richieste sono:**

Redazione del progetto esecutivo, come previsto dall'art. 23, c. 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e dagli artt. dal 24 al 32 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. (fino a quando vigenti) o dalle indicazioni delle specifiche linee guida emanate dall'ANAC ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, con le specifiche integrazioni fornite in sede di conferenza dei servizi per l'approvazione del progetto definitivo, allegato al presente atto per formarne parte integrante, nonché eventuali prescrizioni derivanti dalla procedura di verifica VAS/VIA.

***Il soggetto incaricato dovrà produrre altresì tutti gli elaborati e la documentazione necessaria per l'acquisizione di tutti i pareri, visti, autorizzazioni e nulla osta comunque necessari per l'approvazione ed esecuzione delle opere.***

Su tutti gli elaborati del progetto dovranno essere indicati i nominativi dei progettisti incaricati. Tutti gli elaborati dovranno essere sottoscritti dall'incaricato delle integrazioni delle prestazioni specialistiche, per l'assunzione della piena e incondizionata responsabilità.

Dovrà essere assicurata la qualità dell'opera e la rispondenza alle relative finalità oltre che il soddisfacimento dei requisiti essenziali per come definiti dal quadro normativo nazionale.

La progettazione dell'opera dovrà rispettare, ai sensi del D.Lgs 50/2016, tutte le regole e norme tecniche ed amministrative obbligatorie previste dalle vigenti disposizioni di legge in ambito comunitario, statale e regionale che riguardino l'intervento di cui all'oggetto, in ogni suo aspetto, con particolare riferimento ai settori:

- Opere pubbliche
- Sicurezza, igiene e sostenibilità ambientale
- Sicurezza impiantistica

I servizi di progettazione esecutiva sono riconducibili alle seguenti Categorie e classi di cui alla tavola Z-1 allegata al D.M. 17 Giugno 2016, tenendo conto della categoria d'opera e del grado di complessità, fermo restando che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera:





CATEGORIA D.M. 07/06/2016	IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE	IMPORTO CATEGORIE
V.02	INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'	€ 994.046,90
S.03	Strutture, Opere infrastrutturali puntuali	€ 375.953,10

#### 4. IMPORTO A BASE DI GARA

L'importo delle prestazioni per la progettazione delle opere descritte e per l'esecuzione delle stesse, ricomprese nell'ambito del presente appalto, è riepilogato nella tabella di seguito riportata:

**Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto**

Descrizione delle prestazioni	CPV	Importo
Progetto esecutivo	71322000-1	€ 20.278,79
Lavori soggetti a ribasso	45233100-0	€ 1.340.000,00
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		€ 30.000,00
<b>Importo totale a base di gara</b>		<b>€ 1.390.278,79</b>

L'importo a base di gara è pari a € 1.390.278,79 di cui € 30.000,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

L'importo a base di gara per quanto riguarda le prestazioni professionali di progettazione sono da considerarsi al netto di oneri previdenziali e assistenziali oltre che dell'IVA.

#### 5. DURATA DELL'APPALTO E OPZIONI

##### 5.1 DURATA

La durata dell'appalto è nel seguito descritta:

- Progettazione esecutiva: 60 giorni decorrenti dalla data della formalizzazione dell'incarico;
- Esecuzione lavori: 240 giorni decorrenti dalla data approvazione della progettazione esecutiva e contestuale consegna dei lavori.

##### 5.2 OPZIONI

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nei seguenti casi: nel caso di lavori aggiuntivi non ricompresi nell'importo stimato, necessari per il conseguimento di autorizzazioni, pareri o finanziamenti aggiuntivi;

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore stimato dell'appalto, comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali, è pari ad € 1.391.089,94 al netto di Iva.

#### 6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 c. 2 e, limitatamente ai servizi di progettazione, gli operatori di cui all'art. 46 del Codice (D.Lgs 50/2016), purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.





Per i soggetti di cui sopra troveranno applicazione le disposizioni di cui agli artt. **45** (Operatori economici), **46** (Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria), **47** (Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare) e **48** (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici) del D.Lgs. 50/2016.

Le imprese sprovviste dei requisiti di progettazione di cui al successivo punto devono, alternativamente:

- Associare, quale mandante di raggruppamento temporaneo di tipo verticale incaricato della progettazione, uno dei soggetti elencati all'art. 46 co. 1 lett. a), b), c), d), e), f) del D.Lgs. 50/2016 (Progettista "Associato"), in possesso dei requisiti di progettazione elencati al successivo Punto 8. L'eventuale riunione di Progettisti costituirà un sub-raggruppamento all'interno del raggruppamento di tipo "misto".
- Del suddetto raggruppamento di Progettisti potranno eventualmente far parte, portando in dote al raggruppamento i propri requisiti progettuali, le imprese che concorrono al soddisfacimento dei requisiti richiesti purché in possesso dell'attestazione SOA per prestazioni di esecuzione e progettazione.
- Avvalersi di uno dei soggetti elencati all'art. 46 co. 1 lett. a), b), c), d), e), f) del D.Lgs. 50/2016, quale Progettista "Ausiliario", in possesso dei richiesti requisiti di progettazione. In caso di aggiudicazione, il Progettista Ausiliario dovrà eseguire direttamente i servizi di progettazione a norma dell'art. 89, co. 1, del D.Lgs. 50/2016.

Le imprese che eventualmente conferiscano i propri requisiti progettuali al raggruppamento di Progettisti devono assumere un ruolo formale all'interno del raggruppamento (capogruppo o mandante in relazione ai requisiti posseduti).

Non è ammesso l'avvalimento, c.d. a cascata, del Progettista Ausiliario.

***Il medesimo progettista, associato o ausiliario, non potrà essere indicato da due o più concorrenti, pena l'esclusione di entrambi.***

I Progettisti "Associati" o "Ausiliari" dovranno essere in possesso dei requisiti di cui al DM 2 dicembre 2016, n.263. In particolare, per le attività di progettazione e professionali, sono ammessi a partecipare i soggetti individuati all'art. 46 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Inoltre, è ammessa la partecipazione dei soggetti di cui al citato articolo lett. e) anche se non ancora costituiti.

#### Avvertenze per i concorrenti plurisoggettivi

L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Stazione Appaltante, nonché nei confronti dei subappaltatori e dei fornitori.

Per gli esecutori di lavori scorparabili la responsabilità è limitata all'espletamento delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale della mandataria.

***È fatto divieto ai candidati di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.***

I consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre; ***a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione, sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato.***

È consentita la partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, co. 2, lett. d) ed e) del D. Lgs. 50/2016 per i lavori, e di cui all'art. 46 co. 1 lett. e) del D. Lgs. 50/2016 per i servizi di progettazione, anche se non ancora costituiti. In tal caso la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della Stazione Appaltante.

In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del suddetto mandato collettivo speciale al fine di consentire alla Stazione Appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.

***È vietata l'associazione in partecipazione.***

***Salvo quanto disposto al co. 17 e 18 dell'art.48 D. Lgs. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.***

L'inosservanza dei divieti di cui al co. 9 dell'art. 48 D.Lgs. 50/2016 comporterà l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei candidati riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.





Le Imprese cooptate sono ammesse per la sola esecuzione di lavorazioni che richiedono il possesso della attestazione SOA, esclusivamente nell'ipotesi in cui l'offerente, singolo o costituito in raggruppamento o consorzio, sia in possesso dei requisiti di esecuzione sufficienti per l'assunzione Integrale dei lavori senza il concorso dell'operatore economico cooptato, ai sensi dell'art. 92, co, 5, del D.P.R. n, 207/2010.

Per dette Imprese cooptate è richiesto:

- il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, da comprovare a valle della aggiudicazione, previa richiesta scritta della Stazione Appaltante;
- che eseguano mediante cooptazione i lavori nei limiti di legge, ovvero per un importo non superiore al 20% del totale delle lavorazioni SOA, complessivamente per tutte le Imprese cooptate se più di una.

Gli eventuali operatori economici cooptati non devono sottoscrivere le offerte tecniche ed economiche, né presentare il DGUE, fermo restando che qualora a fronte di verifica risultassero privi dei requisiti sopra indicati gli stessi non potranno eseguire alcuna prestazione.

Le disposizioni di cui sopra trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'art. 45, co. 2, lett. f) del D.Lgs. 50/2016.

È ammesso il recesso di una o più Imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le Imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati alle prestazioni ancora da eseguire.

In ogni caso, la prima detta modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata a eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

## 7. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 6 novembre 2012, n. 190.

## 8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA PER SERVIZI DI PROGETTAZIONE

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 [ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti].

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

### 8.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE PER I SERVIZI DI PROGETTAZIONE

#### Requisiti del concorrente

**A pena di esclusione**, i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, ai sensi dell'art. 83, comma 1 lett a) del D.lgs. 50/2016:(DGUE) "*Parte IV: Criteri di selezione*,



- a) **Per le società e i consorzi: Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per oggetto di attività corrispondente al servizio da affidarsi con la presente procedura. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co. 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa.**
- b) *Per il professionista che espleta l'incarico oggetto dell'appalto*  
**I requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263 iscrizione ad apposito albo/elenco** corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Tale requisito deve essere posseduto, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto concorrente, dalle persone fisiche che espleteranno le prestazioni professionali in appalto, che dovranno essere nominativamente indicate in sede di gara. A tale proposito, si rammenta che costituisce causa di esclusione dalla gara la sospensione o la revoca dell'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza da parte degli organi competenti nei confronti dei professionisti responsabili delle prestazioni oggetto dell'appalto.  
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

### **Requisiti del gruppo di lavoro.**

Per l'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto, è richiesta una struttura operativa minima composta dalle seguenti professionalità, nominativamente indicate in sede di presentazione dell'offerta:

- Ingegnere con comprovata esperienza in materia di progettazione stradale;

Il concorrente indica il nominativo e gli estremi dell'iscrizione all'Albo dei professionisti incaricati e ne specifica la forma di partecipazione tra quelle di seguito indicate:

- componente di un raggruppamento temporaneo;
- associato di una associazione tra professionisti;
- socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria
- dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal d.m. 2 dicembre 2016, n. 263.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione dell'offerta.

## **8.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICA E PROFESSIONALE**

A pena di esclusione, i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di capacità tecniche e professionali, ai sensi dell'art. 83, comma 1 lett c) del D.lgs. 50/2016:(DGUE) "Parte IV: Criteri di selezione, Lettera C: Capacità tecniche e professionali":

- a) **avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura**, cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a una volta l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID. Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella.

### **Tabella n. 3 - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l'elenco dei servizi**



Categoria e ID delle opere	Corrispondenza I. 143/49	Valore delle opere	Importo complessivo minimo per l'elenco dei servizi
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA':V.02	VI/a	994.046,90 €	994.046,90 €
STRUTTURE: S.03	VIII	375.953,10 €	375.953,10 €

b) **Servizi "di punta" di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando**, con le seguenti caratteristiche: l'operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,6 volte il valore della medesima.

Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente tabella:

Tabella n. 4 - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per i servizi di punta

Categoria e ID delle opere	Corrispondenza I. 143/49	Valore delle opere	Importo complessivo minimo per l'elenco dei servizi
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA':V.02	VI/a	994.046,90 €€	596.428,14 €
STRUTTURE: S.03	l/g	375.953,10 €	225.571,86 €

La comprova dei requisiti dei punti a) e b), è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza della presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 48, c.4, del Codice dei contratti, nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio che verranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati.

I servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi.

Ai sensi dell'art. 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

**Nota bene:**

*Trova applicazione quanto previsto dal D.M. 17/06/2016 in merito alla corrispondenza dei suddetti identificativi opera (ID) con le classi e categorie della previgente L. 143/1949, nonché quanto previsto all'art. 8 del medesimo*





decreto in virtù del quale gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera, fatto salvo quanto previsto dal par. V delle L.G. n.1 ANAC punto 1 approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973 del 14/09/2016 e successivamente aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15/05/2019.

### **8.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE**

*Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.*

*Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.*

*Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.*

*I requisiti del d.m. 263/2016 di cui al punto 8.1 lett. 0 devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.*

*Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del d.m. 263/2016.*

*Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 8.1 lett. a) deve essere posseduto da:*

- ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

*Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente punto 8.2 lett. a) deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria, sia dalle mandanti.*

*Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente punto 8.2 lett. a) in relazione alle prestazioni che intende eseguire.*

*Il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente punto 8.2 lett. b) deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria.*

*Il requisito dei due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID può essere posseduto da due diversi componenti del raggruppamento.*

*Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente punto 8.2 lett. b) in relazione alle prestazioni che intende eseguire.*

*Il requisito di cui al punto 8.1 lett. a) relativo ai titoli di studio/professionali deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati delle prestazioni per le quali sono richiesti i relativi titoli di studio/professionali.*

### **8.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI**

*I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.*

*I requisiti del d.m. 263/2016 di cui al punto 8.1 lett. 0 devono essere posseduti:*

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 5 del citato decreto.





- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 1 del citato decreto. Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 8.1 lett. 0 deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

## 9. REQUISITI PER ESECUZIONE LAVORI

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. Il possesso dei requisiti deve essere dichiarato in sede di offerta. Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente bando.

### 9.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE PER LE IMPRESE

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Per la comprova del requisito la Stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

### 9.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA PER LE IMPRESE

Per le imprese di costruzione, requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa:

- **Attestazione SOA di cui all'art. 61 del D.P.R. 207/2010**, regolarmente autorizzata, in corso di validità, per le categorie e classifiche adeguate alle categorie e all'importo dei lavori da eseguire, come elencati nel punto 3.

Il possesso di tali attestazioni dovrà essere dichiarato nel DGUE; la dichiarazione in merito all'attestazione SOA non è richiesta per le imprese con sede in altro Stato membro dell'Unione Europea ovvero in altro Paese firmatario dell'Accordo sugli appalti pubblici concluso in ambito WTO, che ne siano sprovviste.

Per quanto attiene alla documentazione comprovante il requisito della SOA, si precisa che le Imprese con sede in altro Stato membro dell'Unione Europea o con sede in altro Paese firmatario dell'Accordo sugli appalti pubblici concluso in ambito WTO, prive di Attestazione SOA, dovranno produrre la documentazione prevista dalle normative vigenti nei rispettivi Paesi per la dimostrazione del possesso dei requisiti corrispondenti a quelli richiesti alle Imprese Italiane dalla normativa vigente per il rilascio di attestazione SOA per categorie e classifiche corrispondenti a quelle richieste ai fini della partecipazione al presente appalto.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese (costituito o costituendo), si precisa che i requisiti di cui sopra devono essere posseduti a norma di legge.

### 9.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI PER LE IMPRESE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Ai consorzi ordinari si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziate che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una subassociazione, nelle forme di un RTI costituito, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. I requisiti di carattere generale e di idoneità professionale relativi all'insussistenza dei motivi di





esclusione e all'iscrizione nel Registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel Registro delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato oppure all'Albo delle Cooperative deve essere posseduto da: a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate; I requisiti di qualificazione ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso e posseduti in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

## 10. AVVALIMENTO

L'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto è possibile per la categoria prevalente o quelle a qualificazione obbligatoria, per l'eventuale differenza tra i valori posseduti e quelli richiesti;

In caso di avvalimento, pena l'esclusione dalla gara, dovrà essere prodotta la documentazione stabilita dal D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento di lavori, servizi e forniture.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti generali previsti dall'art. 80 del Codice (D.Lgs. 50/2016) e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti.

L'operatore economico, singolo o in raggruppamento, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui ai precedenti punti e a norma dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016.

Il soggetto ausiliario deve dichiarare il possesso dei requisiti di partecipazione presentando apposito DGUE secondo le modalità sopra indicate. Inoltre, è richiesta anche una specifica dichiarazione, sottoscritta dal soggetto ausiliario, con cui lo stesso attesta il possesso dei requisiti oggetto di avvalimento, obbligandosi verso il concorrente e verso la SA a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Alla documentazione amministrativa il concorrente allega altresì il contratto di avvalimento in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Il contratto di avvalimento sottoscritto, a pena di esclusione, entro li termine di presentazione dell'offerta, dovrà comunque indicare espressamente:

1. le parti contraenti e il loro ruolo all'interno delle società avvalente e ausiliaria (se sottoscritto da persona diversa dal legale rappresentante della società deve essere allegata apposita procura);
2. l'oggetto specifico del contratto, che indichi nel dettaglio l'elenco delle risorse e dei mezzi effettivamente prestati, necessari a garantire l'esatta esecuzione dell'appalto;
3. una durata corrispondente alla durata dell'appalto. Dovrà pertanto essere presentato un contratto di avvalimento stipulato tra le parti, per una durata che corrisponda alla durata dell'appalto cui si riferisce;
4. il corrispettivo previsto per la messa a disposizione dei requisiti in favore del soggetto ausiliario, ovvero l'interesse - di carattere direttamente o indirettamente patrimoniale - che ha indotto l'ausiliario medesimo ad assumere senza corrispettivo gli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

### **N.B.: La prescrizione di cui al presente punto non è applicabile in caso di avvalimento relativo ai requisiti di progettazione.**

5. qualora l'avvalimento sia necessario per l'esecuzione dei servizi di progettazione (impresa sprovvista di adeguato staff di progettisti, ovvero RTI esecutrice priva di progettisti associati), nel contratto da redigersi dovrà essere specificato, tra l'altro, che il soggetto ausiliario, essendo in possesso dei requisiti e dei titoli professionali richiesti, eseguirà direttamente i servizi di progettazione sottoscrivendo il progetto esecutivo.

**N.B.** Qualora fosse utilizzato l'Istituto dell'avvalimento per la dimostrazione del possesso dei requisiti di progettazione, la Convenzione che sarà stipulata tra la Stazione Appaltante e l'aggiudicatario dell'appalto conterrà una specifica clausola in cui sarà disposto che il soggetto ausiliario eseguirà direttamente i servizi di progettazione, pena la risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore.

Per consentire alla Stazione Appaltante di effettuare in corso di esecuzione dell'appalto le verifiche sostanziali di cui all'art. 89 co.9 del D.Lgs. 50/2016, il contratto di avvalimento non potrà limitarsi a indicare durata, prezzo (da non indicare nel caso di avvalimento per la progettazione) e requisiti oggetto di avvalimento, ma dovrà specificare gli obblighi concretamente assunti dal soggetto ausiliario (a titolo ad es. di subappalto, di cessione di azienda o ramo di azienda, di noleggio, ecc.) sulla base dei quali le prestazioni saranno svolte "direttamente dalle risorse umane e/o strumentali" dello stesso ausiliario, utilizzate dall'Appaltatore in adempimento del contratto di avvalimento.

È ammesso l'avvalimento di più soggetti ausiliari che potranno prestare al concorrente uno o più dei requisiti. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Non è consentito, a pena di esclusione, che dello stesso soggetto ausiliario si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino (in concorrenza tra loro) sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.





## 11. SUBAPPALTO

Il concorrente è tenuto a indicare se intende subappaltare o meno parte del contratto a terzi, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché le prestazioni che si intendono subappaltare o concedere in cottimo.

A norma dell'art 105 commi 1 e 2 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., l'appaltatore non potrà affidare a terzi e dovrà eseguire a propria cura le seguenti lavorazioni:

- la prevalente esecuzione delle lavorazioni attinenti alla categoria prevalente "OG3";
- Nella sezione D della Parte II del DGUE, il concorrente è tenuto a indicare se intende subappaltare o meno parte del contratto a terzi, nonché i lavori o le parti di opere o le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di subappalto, il concorrente ottempererà a quanto previsto in materia dalle vigenti normative. Diversamente, per l'ipotesi di dichiarazioni prive dell'Indicazione della volontà di subappaltare e/o dell'indicazione specifica dei subappaltatori, il subappalto non sarà autorizzato.
- Con riferimento ai servizi di progettazione non è ammesso il subappalto, fatta eccezione di cui all'art. 31 co. 8 del D.Lgs. 50/2016, ossia per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

## 12. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari all' 1% e precisamente di importo pari ad € **13.902,78** salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta ai micro, piccoli e medi operatori economici e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dai medesimi costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso Banco di Sardegna IBAN IT69H010151740000070686334 con causale: "**Garanzia provvisoria GARA Procedura negoziata mediante appalto integrato per la realizzazione dei lavori di di Lavori di completamento circonvallazione ovest - lotto 2 - Collegamento nord nel Comune di Oristano - CUP H17H19000210002 CIG 95344973D4**".

- b. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o da intermediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme, ai sensi dell'art. 103, comma 9 del Codice agli schemi tipo di cui al D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)





- [http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario o del GEIE o dell'aggregazione di rete, ovvero al solo consorzio, in caso di consorzi stabili;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con d.m. n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n. 83 del 10 aprile 2018) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50".
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
  - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 secondo comma del codice civile;
  - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 60 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
- in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005.

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene solo se la predetta certificazione sia posseduta da:

- a. tutti gli operatori economici del raggruppamento/consorzio ordinario o del GEIE, ovvero dell'aggregazione di rete;
- b. consorzio stabile e/o consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure da parte del consorzio stabile e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai





sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al raggruppamento, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

### 13. SOPRALLUOGO

Ai fini della presentazione dell'offerta, non è prevista alcuna visita dei luoghi.

### 14. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 140,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n.830 del 21/12/2021 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

### 15. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.

La presentazione dell'offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica ed economica) deve essere effettuata esclusivamente sul Sistema SardegnaCat secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <http://www.sardegncat.it>.

Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

L'offerta deve essere collocata sul Sistema Sardegnacat cod.procedura **rfq 403846** entro e non oltre il termine perentorio delle ore **10:30 del giorno 23/12/2022**.

La presentazione dell'offerta mediante il Sistema Sardegnacat è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Ente ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.

In ogni caso il concorrente esonera il Comune di Oristano da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema.

L'Ente si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema secondo quanto previsto al paragrafo 1.1.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta sul Sistema e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i.





Saranno prese in considerazione solo le offerte pervenute entro il termine stabilito e saranno aperte secondo la procedura telematica. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

L'offerta sarà costituita da tre buste virtuali rispettivamente:

- “Busta di qualifica”
- “Busta tecnica”
- “Busta economica”

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

**Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore con firma digitale sensi del D.lgs. 82/2005 dai soggetti sopra indicati.**

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di professionisti/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

## 16. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;



- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

## 17. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

*L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma SardegnaCat cod. procedure rfq\_403846 la seguente documentazione:*

- 1) domanda di partecipazione ed eventuale procura;
- 2) DGUE;
- 3) dichiarazione integrativa di cui al punto 17.3;
- 4) garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno di un fideiussore;
- 5) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- 6) PASSoe;
- 7) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 17.2;
- 8) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 17.5;
- 9) Patto d'integrità;
- 10) Codice di Comportamento;
- 11) Informativa trattamento dati;

### 17.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta, preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato "A" e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

L'operatore economico che svolge le prestazioni professionali relative alla progettazione esecutiva dei lavori, in qualità di operatore raggruppato o individuato, redige la domanda di partecipazione secondo il modello di cui all'allegato A1 .

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara in forma singola o associata. In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda e le relative dichiarazioni *sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:*

- dal concorrente che partecipa in forma singola;



- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura.

## 17.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato (All.C). Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui al punto 8 e 9 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Tale documento è finalizzato alla dimostrazione del possesso di ordine generale e speciale ovvero requisiti di idoneità professionale, di capacità tecnica e professionale di cui rispettivamente all'art. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

### Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

#### In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE in formato elettronico, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) Dichiarazione di avvalimento del concorrente secondo il modello All."B";
- 3) dichiarazione integrativa a firma dell'ausiliaria nei termini di cui al punto 17.3;
- 4) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 5) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria; nel caso di messa a disposizione di titoli di studio e professionali ed esperienze professionali pertinenti, deve essere indicato l'operatore economico che esegue direttamente il servizio per cui tali capacità sono richieste;
- 6) PASSOE dell'ausiliaria;

#### In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.





### Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 7 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

### Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all' idoneità professionale di cui paragrafo 8.1 e 9.1 del presente disciplinare di Gara;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al paragrafo 9.2 "Requisiti di capacità economica finanziaria" del presente disciplinare di Gara;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al paragrafo 8.2 "Requisiti di capacità tecnica e professionale" del presente disciplinare di Gara;
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.

### Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

### Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di rete, dall'organo comune, ove presente e da tutti retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

## 17.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

### Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni mediante il modello "D", anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c) c-bis), c-ter) f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i seguenti ***i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo completo di residenza, etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta:***
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
  - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
  - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
5. accetta il patto di integrità approvato con delibera Giunta Comunale n.21 del 05 febbraio 2018 allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);
6. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 21/01/2021 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
7. ***di essere iscritto*** nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia di ..... **oppure** dichiara di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia di .....



### Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

8. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
9. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
10. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE).

### Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

11. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ..... rilasciati dal Tribunale di ..... nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

### Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati:

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi con riferimento ai nn. da 1 a 11;
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti/consorzi stabili:
  - a) dalla mandataria/capofila/consorzio stabile, con riferimento ai nn. da 1 a 11;
  - b) da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici, con riferimento a **n. 1** (integrazioni al DGUE); **n. 2** (elenco soggetti di cui all’art. 80, comma 3, e idoneità professionale in relazione alla propria ragione sociale); **n. 5** (protocollo di legalità); **n. 6** (codice di comportamento); **n. 8**(operatori non residenti); **n. 10** (privacy) e, ove pertinente, **n. 11** (concordato preventivo).

La rete di cui al punto 17.5, nn. **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** del presente disciplinare si conforma alla disciplina dei raggruppamenti temporanei.

**Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria** con riferimento a **n. 1** (integrazioni al DGUE); **n. 2** (elenco soggetti di cui all’art. 80, comma 3); **n. 8** (protocollo di legalità); **n. 6** (codice di comportamento); **n. 88** (operatori non residenti); **n. 10** (privacy) e, ove pertinente, **n. 11**(concordato preventivo);

Le dichiarazioni di cui ai punti da 1 a 111, dovranno essere sottoscritte con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 17.1.

### 17.4 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE RELATIVE AI CRITERI DI SELEZIONE

Ad integrazione di quanto dichiarato compilando la Parte IV – Criteri di selezione del DGUE, è richiesta una dichiarazione integrativa sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 (da presentare nel pieno rispetto del contenuto del modello all. “E” con la quale il concorrente dichiara l’elenco dei servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, e quale dei suddetti servizi sarà utilizzato anche come servizio di punta, a comprova dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all’articolo 8.2 del presente Disciplinare.





La presente dichiarazione integrativa deve essere presentata nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta.

## 17.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER PER I SOGGETTI ASSOCIATI

### Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/lavori, ovvero la percentuale in caso di servizi/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

### Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/lavori ovvero la percentuale in caso di servizi/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

### Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
  - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al componente qualificato come mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c. ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

### Per le aggregazioni di rete

#### I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto):

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio/lavori, ovvero la percentuale in caso di servizi/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

#### II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto):

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio/lavori ovvero la percentuale in caso di servizio/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

#### III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo):

- a) **in caso di raggruppamento temporaneo costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio,





ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati;

- b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

## 18. CONTENUTO DELLA BUSTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma SardegnaCat cod. procedura **rfq 403846** nella sezione Busta Tecnica.

L'Offerta Tecnica deve essere composta dagli elaborati elencati nei seguenti paragrafi, e deposita a sistema in conformità a quanto previsto dal presente disciplinare.

L'Offerta Tecnica deve essere redatta nel rispetto di obblighi, previsioni, specifiche tecniche, requisiti, prestazioni - intese come minime - e vincoli posti dal Progetto di Fattibilità definitivo posto a base di gara, con riferimento sia agli elaborati grafici progettuali sia ai documenti di gara e contrattuali.

L'Offerta Tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante (o un suo procuratore, allegando - in tal caso la relativa procura) del concorrente; nel caso di raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito, l'Offerta Tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante (o un suo procuratore, allegando - in tal caso - la relativa procura) di ognuno dei soggetti da raggrupparsi/consorzarsi. Nel caso di raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di concorrenti costituito, l'Offerta Tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante (o un suo procuratore, allegando - in tal caso - la relativa procura) della mandataria/capogruppo.

### 18.1 Documenti costituenti l'Offerta Tecnica

L'Offerta Tecnica dovrà essere costituita dai documenti elencati nella tabella sottostante, i cui contenuti sono definiti nel seguito, fermo restando il rispetto del formato prescritto per ciascuno di essi.

Ogni soggetto partecipante alla gara **dovrà presentare la seguente documentazione tecnica:**

- 1) **Con riferimento al Criterio A) ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE indicata al punto 19 lett.A della tabella**

Relazione con la quale il concorrente illustra la propria proposta sviluppata secondo quanto specificato nei criteri di valutazione: - Sub-criterio A1: Gestione delle attività di cantiere e sviluppo dei lavori - Sub-criterio A2: Qualità della struttura organizzativa - Sub-criterio A3: Organizzazione e allestimento cantiere con soluzioni che riducano impatto su funzionalità e continuità della viabilità.





La relazione descrittiva deve essere composta da massimo n. 10 cartelle in formato formato A4, che dovranno essere numerate e stampate con interlinea 1,5, tipo di carattere Arial, stile normale e dimensione 10, con max 40 righe per scheda e margini destro e sinistro di minimo 2 cm ciascuno. Le copertine, i sommari, gli indici, gli organigrammi e le eventuali certificazioni di organismi indipendenti allegata alla relazione sono esclusi dal conteggio delle pagine. La relazione potrà, a scelta del concorrente, contenere schemi, diagrammi e disegni, atti a meglio evidenziare in forma grafica gli aspetti descritti, tutti inclusi nel computo delle dodici cartelle. Si precisa che le eventuali cartelle o schede in eccedenza non saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione giudicatrice, seguendo la sequenza della impaginazione presentata. La relazione dovrà essere finalizzata ad illustrare l'impostazione che il concorrente intende adottare nell'espletamento delle attività che compongono il lavoro, nonché le modalità di svolgimento delle prestazioni e la pianificazione e programmazione da effettuare per il compimento dello stesso. La relazione dovrà essere articolata in 3 sezioni, ciascuna delle quali riferita ad uno dei seguenti sub-criteri, in modo da consentirne una ottimale leggibilità

Con il criterio A si vuole valutare in fase di gara gli aspetti e le modalità che l'offerente intende attuare per la realizzazione dell'opera e l'organizzazione del cantiere, analizzando gli aspetti evidenziati nei seguenti sub-criteri:

#### **Sub-criterio A.1) Gestione delle attività di cantiere e sviluppo dei lavori**

L'operatore economico dovrà descrivere l'organizzazione operativa delle attività di cantiere, evidenziando come intende temperare la sicurezza dell'area di lavoro, gli obiettivi di qualità delle opere con l'obiettivo di ridurre i tempi di esecuzione dei lavori. L'operatore economico dovrà pertanto descrivere le modalità con cui intende sviluppare e condurre le attività di cantiere anche segnalando eventualmente, come esempi esplicativi, le esperienze maturate in altri cantieri in cui sono state realizzate opere assimilabili a quelle previste in progetto.

#### **Sub-criterio A.2.) Qualità della struttura organizzativa**

L'operatore economico dovrà illustrare in una relazione l'organigramma funzionale della struttura fissa di cantiere ed altre eventuali figure di controllo esterne o interne all'azienda. A tal fine il concorrente dovrà esibire un organigramma da cui si evincano i profili esperenziali dei soggetti chiave impiegati nel cantiere. La suddetta relazione dovrà dimostrare l'elevata qualità della struttura organizzativa proposta che sarà valutata, con riferimento ai profili delle figure professionali chiave indicate nell'organigramma aziendale e nell'organigramma di gestione del cantiere. Alla relazione dovranno essere allegati i curricula del personale tecnico indicato dal concorrente negli organigrammi sopra descritti evidenziando in modo puntuale e dettagliato le esperienze maturate in lavori analoghi, oltre ai titoli di studio e/o professionali, il rapporto di lavoro con il concorrente ed eventuale relativo inquadramento.

#### **CRITERIO A.3) Organizzazione e allestimento cantiere con soluzioni che riducano impatto su funzionalità e continuità della viabilità.**

L'operatore economico dovrà illustrare le modalità di organizzazione del cantiere in relazione alla gestione della viabilità durante l'esecuzione dei lavori.

### **2) Con riferimento al Criterio B) Esperienza e qualificazione professionale dei progettisti indicata al punto 19 lett.B della tabella.**

Relazione descrittiva di n.2 servizi svolti relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento

I servizi dovranno evidenziare la capacità del concorrente a realizzare il complesso delle attività che compongono il servizio in appalto. Tali servizi, ritenuti più significativi, dovranno evidenziare caratteristiche di affinità ed analogia con le attività oggetto di affidamento.

Si riterranno più adeguate le offerte la cui documentazione consentirà di stimare il livello di specifica professionalità, affidabilità e qualità del concorrente sul piano tecnologico, funzionale, di inserimento ambientale, per rispondere meglio agli obiettivi che persegue la Stazione Appaltante.





Saranno valutati positivamente i progetti che evidenziano un grado di complessità delle opere progettate il più elevato possibile in termini di relazione con le interferenze e di tecniche e tecnologie innovative utilizzate per la loro gestione e risoluzione.

Per la valutazione di tale criterio dovrà essere prodotta una relazione descrittiva composta da un numero massimo di **3 schede in formato A3 o 6 schede in formato A4 (ciascuna di una sola facciata) per ognuno dei servizi prestati (per un massimo di 6 schede in formato A3 o 12 schede in formato A4)**, (a tal fine le definizioni di “cartella”, “facciata”, “scheda” e “pagina” sono sinonimi).

La relazione potrà, a scelta del concorrente, contenere schemi, diagrammi e disegni, atti a meglio evidenziare in forma grafica gli aspetti descritti. Non sono computati gli indici, sommari, copertine e le eventuali certificazioni di organismi indipendenti allegata alla relazione.

Le relazioni richieste dovranno essere numerate e stampate con interlinea 1,5, tipo di carattere Arial, stile normale e dimensione 10, con max 40 righe per scheda e margini destro e sinistro di minimo 2 cm ciascuno.

Si precisa che le ulteriori schede, in esubero rispetto al numero massimo richiesto, non verranno prese in esame, seguendo la sequenza della impaginazione di presentazione.

Nella relazione, per ciascun servizio presentato, dovrà essere riportata nella copertina una descrizione sintetica dell'intervento che renda conto di:

- nome della Stazione Appaltante e localizzazione dell'intervento.
- importo dei lavori;
- ID opere, classe e categoria, grado di complessità (ai sensi del D.M. 17/06/2016);
- descrizione e stato di esecuzione dei servizi prestati alla data del presente bando;
- presenza e numero di varianti, collaudi, proroghe, ritardi, SAL;

#### *Precisazioni*

Ognuno dei due documenti di cui ai precedenti punti (1), e (2) deve essere contenuto in un singolo file in formato .pdf (un file .pdf per ogni documento).

Dall'offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese o consenta di desumere, direttamente o indirettamente, le offerte di prezzo oggetto di valutazione contenute nell'offerta economica.

L'offerta tecnica:

- non comporta e non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione Appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'offerta economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica;
- non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo della prestazione o nell'importo dei lavori a base d'asta;
- costituisce obbligazione contrattuale specifica e integra automaticamente le previsioni degli atti posti a base di gara nonché la convenzione di incarico.

## **19. OFFERTA ECONOMICA E DI TEMPO**

L'operatore economico inserisce la documentazione economica nella piattaforma SardegnaCat codice procedura **rfq 403846** nella sezione Busta economica.

L'offerta firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 17.1, deve indicare, a pena di esclusione:

- il ribasso percentuale sull'importo posto a base d'asta al netto di oneri previdenziali e assistenziali ed IVA, distinto per la componente lavori e il servizio di progettazione. Verranno prese in considerazione fino a n.2



cifre decimali. Per gli importi che superano il numero di decimali stabilito, verranno presi in considerazione solo il numero dei decimali autorizzati, con troncamento dei decimali in eccesso.

- la riduzione sul tempo di esecuzione delle prestazioni riportato nel C.S.A. (300 giorni naturali consecutivi) espressa in percentuale.

A pena di esclusione i concorrenti dovranno indicare in sede di Offerta Economica: la stima dei “Costi interni aziendali per la sicurezza” di cui all’art 95 c. 10 del Codice; “Costi della manodopera” e di cui all’art. 95 comma 10 del Codice s.m.i..

L’Offerente, per il fatto di avere presentato la sua offerta, espressamente riconosce che il corrispettivo offerto è remunerativo di tutti gli oneri diretti ed indiretti che lo stesso sosterrà per fornire, nei tempi prescritti ed a regola d’arte, tutti i servizi in appalto ed inoltre tutte le incombenze e gli interventi necessari a garantire l’incolumità pubblica, di persone o cose.

Sono inammissibili le offerte economiche plurime o che superino l’importo a base d’asta.

In caso di discordanza tra le cifre e le lettere e tra l’indicazione del ribasso percentuale e l’offerta espressa in forma esplicita, verrà comunque preso in considerazione il ribasso percentuale indicato in lettere.

## 20. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell’offerta sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	20
Offerta riduzione tempi di esecuzione lavori	10
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

In caso di parità del punteggio finale complessivo si procederà all’aggiudicazione all’offerta che ha ottenuto il maggior punteggio nell’offerta tecnica; in caso di ulteriore parità, l’aggiudicazione avverrà mediante sorteggio. L’Amministrazione aggiudicatrice:

- si avvarrà della facoltà di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione stessa;
  - si riserva, altresì, la facoltà di non procedere in tutto o in parte all’aggiudicazione nel caso di mutate esigenze di servizio o qualora ritenga, a suo insindacabile giudizio, che nessuna delle offerte presentate sia rispondente alle proprie esigenze;
  - si riserva il diritto di re-indire, sospendere o annullare la gara, nonché di prolungarne i termini di scadenza.
- In ogni caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro.

### 20.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D sono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.





**Tabella dei criteri discrezionali di valutazione dell'offerta tecnica**

	<i>critero</i>	<i>punti</i>	<i>n.</i>	<i>sub-criteri di valutazione</i>	<i>punti D</i>	<i>Punti T</i>
A	ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE	60	A1	<b>Gestione delle attività di cantiere e sviluppo dei lavori</b>	25	
			A2	<b>Qualità della struttura organizzativa</b>	25	
			A3	<b>Organizzazione e allestimento cantiere con soluzioni che riducano impatto su funzionalità e continuità della viabilità</b>	10	
B	ESPERIENZA E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEI PROGETTISTI	10	B1		10	
<b>TOTALE PUNTI</b>					<b>70</b>	

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 40 punti per "il punteggio tecnico complessivo". Il concorrente **sarà escluso** dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia. Il punteggio tecnico complessivo è riferito a quello conseguito prima di ogni riparametrazione.

Si precisa che l'applicazione della soglia di sbarramento di cui sopra sarà effettuata con riferimento ai punteggi conseguiti prima della riparametrazione di cui sopra.

## **20.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA**

Ogni commissario attribuisce a ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella un coefficiente, variabile tra 0 e 1, in base ai diversi livelli di valutazione, come di seguito indicato:





VALUTAZIONE	DESCRIZIONE	PESO PUNTEGGIO
Ottimo	Il requisito è trattato in modo completamente esauriente e quanto proposto risponde in modo assolutamente migliorativo alle attese	1
Buono	Il requisito è trattato in modo esauriente e quanto proposto risponde pienamente alle attese	0,75
Sufficiente	Il requisito è trattato in modo accettabile e quanto proposto risponde in misura soddisfacente alle attese	0,50
Minimo	Il requisito è trattato in modo appena sufficiente e quanto proposto è appena adeguato alle attese	0,25
Assolutamente non adeguato	Assolutamente non adeguato	0

La commissione calcola il coefficiente unico per ogni elemento esaminato sulla base della *media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame*. Tale coefficiente medio, moltiplicato per il fattore ponderale attribuito a quel sub criterio di valutazione, costituisce il punteggio definitivo per quel sub-criterio.

### 20.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA E DI TEMPO.

Il punteggio massimo attribuibile all'offerta economica è di 30 punti su 100, così suddiviso:

- Ribasso percentuale unico sull'importo a base d'asta punti 20
- Riduzione della tempistica di esecuzione delle opere punti 10

La Commissione Giudicatrice, terminata l'attribuzione dei coefficienti ai criteri qualitativi, procederà, per ogni offerta, all'attribuzione dei punteggi relativi alla componente economica utilizzando,

- Per l'offerta prezzo, è attribuito all'**offerta economica** un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite:

$C_i$ (per $A_i \leq A_{soglia}$ )	=	$X (A_i / A_{soglia})$
$C_i$ (per $A_i > A_{soglia}$ )	=	$X + (1,00 - X) [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$

dove:

- $C_i$  = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo
- $A_i$  = ribasso percentuale del concorrente *i*-esimo
- $A_{soglia}$  = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti
- $X$  = 0,85
- $A_{max}$  = valore del ribasso più conveniente

- per l'offerta tempo, la seguente formula:

$$P_i = T(i) * 10 / T (max)$$





Dove: •  $P_i$  è il punteggio da assegnare al concorrente •  $T(i)$  è la riduzione dei tempi in gg contenuto nell'offerta tempo •  $T(\max)$  è la riduzione dei tempi offerto in gara, il coefficiente così ottenuto sarà preso in considerazione fino alla terza cifra decimale arrotondando la quarta cifra all'unità superiore ove questa sia maggiore o uguale a cinque.

## 20.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo *aggregativo compensatore*.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

$P_i$  = punteggio concorrente  $i$ ;

$C_{ai}$  = coefficiente criterio di valutazione  $a$ , del concorrente  $i$ ;

$C_{bi}$  = coefficiente criterio di valutazione  $b$ , del concorrente  $i$ ;

.....  
 $C_{ni}$  = coefficiente criterio di valutazione  $n$ , del concorrente  $i$ ;

$P_a$  = peso criterio di valutazione  $a$ ;

$P_b$  = peso criterio di valutazione  $b$ ;

.....  
 $P_n$  = peso criterio di valutazione  $n$ .

I riparametrazione: Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo sub-criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il sub-criterio il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

Il riparametrazione: Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio per l'offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l'offerta tecnica il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

## 21. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Il giorno per l'apertura della documentazione è il **23/12/2022, alle ore 11:00**, presso l'Ufficio Lavori Pubblici della Stazione Appaltante. Durante tale seduta, il Seggio di Gara accederà alla piattaforma telematica di negoziazione, sezione "**Busta di qualifica**" e verificherà la correttezza formale e la completezza della documentazione depositata da ciascuno dei concorrenti, disponendo l'esclusione dalla gara dei concorrenti la cui verifica sarà negativa, a meno che non sia possibile fare ricorso all'istituto del soccorso istruttorio.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

Nella medesima seduta, o in una successiva seduta pubblica che sarà comunicata ai concorrenti ammessi con almeno 1 giorno d'anticipo, la Commissione di gara accederà alla sezione "**Busta Tecnica**" della piattaforma telematica nonché aprirà gli eventuali plichi pervenuti al fine di verificare la presenza dell'Offerta Tecnica.

La Commissione giudicatrice, successivamente in una o più sedute riservate, procederà alla valutazione dell'offerta tecnica secondo i criteri indicati assegnando, pertanto, i relativi punteggi.

La Commissione giudicatrice poi, in seduta pubblica, la cui ora e data sarà comunicata ai concorrenti ammessi con almeno 1 giorno d'anticipo, accederà alle sezioni "**Offerta tempo**" e "**Busta economica**", procederà alla verifica della regolarità delle stesse rispetto alle previsioni di legge e della *lex specialis* di gara, alla lettura delle offerte medesime, ai calcoli dei relativi punteggi nonché al calcolo del punteggio complessivo assegnato ai concorrenti e redigerà, infine, la graduatoria dei concorrenti.





Il Verbale della Commissione di gara non avrà, in alcun caso, efficacia di contratto che verrà stipulato successivamente all'approvazione dello stesso Verbale da parte del Dirigente competente che si riserva la facoltà insindacabile di non convalidare l'aggiudicazione dell'appalto.

**La Stazione Appaltante darà corso all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida, fatta salva la facoltà prevista dall'articolo 95, comma 12, del D. Lgs n. 50/2016.**

**Nulla spetterà ai concorrenti a titolo di compenso per qualsiasi onere o spesa sostenuta per la presentazione delle offerte.**

L'aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti.

Il concorrente aggiudicatario sarà tenuto a produrre alla Stazione Appaltante, nei termini indicati dalla relativa richiesta, la documentazione prevista dalla normativa vigente.

Ove tale termine non venga rispettato senza giustificati motivi e/o la documentazione presentata risulti, anche solo parzialmente, non conforme a quanto richiesto, la Stazione Appaltante può unilateralmente dichiarare, senza bisogno di messa in mora, la decadenza dall'aggiudicazione dando inizio altresì alle procedure in danno per le nuove procedure di aggiudicazione, con rivalsa delle spese e di ogni altro onere sul deposito cauzionale provvisorio e con incameramento della eventuale parte residua di quest'ultimo.

Qualora non si dovesse procedere, per motivi dipendenti dall'Affidatario stesso, alla formalizzazione del suddetto contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere a revoca dell'aggiudicazione e, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, all'incameramento della cauzione provvisoria.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.

Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare e dai suoi allegati, si rimanda alle norme di legge attualmente vigenti.

## 22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La commissione giudicatrice procede all'apertura esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 20.4.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti sulla piattaforma Sardegnacat:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 20.3 e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 15 gg.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste all'articolo 21.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 21 i prezzi offerti. All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'articolo 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procede alla verifica dell'anomalia.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a





comunicare, tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

### **23. COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

### **24. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

### **25. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

La commissione invia al RUP la proposta di graduatoria con gli esiti delle valutazioni delle offerte ammesse.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all'articolo 24, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.



La proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 giorni dal suo ricevimento.

Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso tale termine la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

L'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipula del contratto avviene entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

La garanzia provvisoria è svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, è svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto è stipulato trascorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 103 del Codice.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 105, comma 3, lettera c bis) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata, soggetta a registrazione.

**Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.**

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia definitiva (sotto forma di cauzione o fideiussione) del 10% dell'importo contrattuale al netto dell'IVA.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La fideiussione deve:

- essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;
- recare **la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare la fideiussione** per conto dell'istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione, **autenticata da notaio**, e deve prevedere espressamente la **rinuncia al beneficio** della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima **entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta** dell'Amministrazione aggiudicatrice.

Ai sensi dell'art. 103, comma 1 (ultimo capoverso), D.Lgs. 50/2016, alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, D.Lgs. 50/2016.

## Polizza assicurativa



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**FSC**  
Fondo per lo Sviluppo  
e la Coesione



L'esecutore del contratto è obbligato:

- all'atto della stipula del contratto a produrre la polizza di responsabilità civile professionale del progettista di cui all'art.24 comma 4 del D.Lgs 50/2016;
- prima della stipula dell'atto integrativo a produrre la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile.

Dopo l'aggiudicazione efficace, nelle more della stipula del contratto è sempre autorizzato l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza di cui all'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50 del 2016, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), del D.L. 16.07.2020, n. 76, convertito in Legge n. 120/2020.

Ove si faccia ricorso all'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a), del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 e 32, comma 8, primo capoverso, del D.Lgs. n. 50/2016, deve obbligatoriamente stipulare il contratto entro 60 giorni dall'acquisizione di efficacia dell'aggiudicazione.

Ove non si pervenga alla stipula entro tale termine per esclusiva responsabilità dell'aggiudicatario, l'Amministrazione aggiudicatrice procede, ai sensi dell'art. 1, comma 1, ultimo capoverso, del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020:

- a revocare l'aggiudicazione a favore dell'operatore economico e ad escluderlo dalla classifica di gara;
- a rimborsare all'operatore le spese sostenute per l'esecuzione delle prestazioni ordinate dal Responsabile Unico del procedimento;
- a scorrere la graduatoria a favore di altro operatore economico;
- a incamerare la garanzia provvisoria prestata.

Le stesse conseguenze sono applicate all'aggiudicatario, in caso di consegna dei lavori in via d'urgenza, quando l'esito dei controlli nei suoi confronti risulti negativo.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 24, comma 4 del Codice.

In alternativa, l'aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della l. 4 agosto 2017 n. 124.

La polizza, oltre ai rischi di cui all'art. 106, commi 9 e 10 del Codice, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

## 26. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del servizio alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta





comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

## 27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Oristano, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

## 28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali:

**Titolare del trattamento:** Comune di Oristano Sindaco Massimiliano Sanna – Piazza Eleonora d'Arborea n.44,- P. IVA/C.F. 00052090958 Tel.0783-791225 – PEC: [istituzionale@pec.comune.oristano.it](mailto:istituzionale@pec.comune.oristano.it) - Posta elettronica: [sindaco@comune.oristano.it](mailto:sindaco@comune.oristano.it)

**Responsabile della protezione dei dati personali:** il Responsabile della protezione dei dati è l'Avvocato Alessandra Sebastiana Etzo E-mail: [dpo@comune.oristano.it](mailto:dpo@comune.oristano.it) telefono: 0783/72220 Fax. 0783/767803;

**Responsabile del trattamento:** Ing. Alberto Soddu;

**Finalità e base giuridica del trattamento:** il trattamento dei dati personali è diretto all'espletamento da parte del Comune di funzioni istituzionali inerenti la gestione della procedura selettiva in oggetto e saranno trattati per l'eventuale rilascio di provvedimenti annessi e/o conseguenti e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento europeo, non necessita del suo consenso. Le operazioni eseguite sui dati sono controllo e registrazione.

**Destinatari dei dati personali:** i dati personali potranno essere comunicati ad uffici interni e ad Enti Pubblici autorizzati al trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate;

**Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE:** i suoi dati personali non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'U.E.;

**Periodo di conservazione:** i dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate;

**Diritti dell'interessato:** l'interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;

**Reclamo:** l'interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in piazza di Montecitorio, 121 – 00186 Roma \_ t. (+39)06 696771 \_ fax (+39)06 69677 3785 \_ PEC [protocollo@pec.gpdp.it](mailto:protocollo@pec.gpdp.it) \_ Ufficio Relazioni con il Pubblico [urp@gpdp.it](mailto:urp@gpdp.it) .

**Il Dirigente**  
**Ing. Alberto Soddu**



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**FSC**  
Fondo per lo Sviluppo  
e la Coesione